

DL 178/2024 DECRETO GIUSTIZIA: MICRO INTERVENTI SENZA UNA VISIONE D'INSIEME. IL SISTEMA GIUSTIZIA RESTA IN SOFFERENZA

Il decreto-legge n. 178 del 29 novembre 2024, recante misure urgenti in materia di giustizia, è stato approvato in via definitiva. Dopo l'approvazione al Senato, infatti, anche la Camera ha dato il via libera con 163 voti favorevoli, nessuno voto contrario e 103 astenuti.

Il Partito democratico si è astenuto, ma non sono mancate le critiche.

Il provvedimento, infatti, non è solo l'ennesimo decreto-legge sul tema della giustizia ma purtroppo rappresenta anche l'ennesima occasione persa.

Contiene micro interventi, alcuni giudicati dal Pd anche favorevolmente, come la riduzione della durata dei tirocini per i giudici di pace, ma in totale assenza di una visione d'insieme.

La giustizia italiana è in sofferenza. Con l'ultima legge di Bilancio del governo Meloni, il comparto giustizia ha subito **tagli per oltre 500 milioni**, ci sono tagli alla giustizia minorile, a quella civile e penale, ci sono tagli all'azione di potenziamento e ristrutturazione dell'edilizia carceraria, su cui peserà la riduzione di 50 milioni del Programma dell'amministrazione penitenziaria gestito dal DAP. C'è una **carenza di organico**, il processo penale **telematico non funziona**, la **situazione nelle carceri è oltre ogni limite**.

La media del sovraffollamento è del 130 per cento rispetto ai posti disponibili, ma ci sono carceri, ad esempio come quelli del Lazio, dove il sovraffollamento è al 146 per cento, o come il caso del carcere di San Vittore a Milano, dove i picchi raggiungono il 220 per cento.

Il 2024 è stato purtroppo l'anno record dei suicidi in carcere, con 83 suicidi accertati, e il 2025 sembra essere addirittura peggiore con già 8 suicidi nei primi 20 giorni di gennaio. L'autolesionismo è, ormai, un dramma quotidiano.

Gli agenti della Polizia penitenziaria sono 36.000, esattamente **come erano prima** dell'insediamento del nuovo governo. Dunque, nulla è cambiato da questo punto di vista. Nel frattempo, **però, la popolazione detenuta è salita da 56.000 a 63.000** unità e quindi lo stesso numero di agenti della Polizia penitenziaria, che già lavorava in condizioni di criticità, oggi è sottoposto a **un carico estremamente più gravoso** di quello di due anni e mezzo fa.

Su questi che sono i veri problemi della giustizia italiana il decreto non interviene affatto, non contiene alcuna norma volta a migliorare almeno in parte la situazione.

Dei 63.000 detenuti in Italia, ce ne sarebbero 23.000 con pena residua di meno di 3 anni e, di questi, almeno 19.000 potrebbero già accedere alle misure della giustizia alternativa.

Ma anche su questo aspetto specifico, il decreto Giustizia **non contiene misure** che potrebbero essere adottate immediatamente **per abbattere il sovraffollamento**, che non significa far uscire tutti ma far uscire quei detenuti che potrebbero avere sconti di pena brevi, anche di pochi mesi, per reati per i quali si potrebbe accedere a pene alternative, anche per l'abbattimento della recidiva. **Che l'emergenza carceri non sia una priorità per questo governo peggiora la sicurezza** di tutti.

Il decreto prevede, invece, **nuove norme per il commissario delegato all'edilizia penitenziaria**, già nominato la scorsa estate e del quale al momento non c'è traccia, e gli aumenta **l'indennità** stabilendo che dovrà occuparsi nei prossimi due anni di trovare soluzioni sulle quali al momento non si hanno informazioni, né un programma.

In compenso, vengono tagliati **i fondi per il rimborso** delle spese legali degli imputati assolti e quelli per gli interventi della **giustizia riparativa**, e infine vengono ridotti **gli stanziamenti** del Fondo per l'attuazione degli interventi di riforma della **magistratura onoraria**.

Il Partito democratico ha avanzato, sia in Commissione che in Aula, **suggerimenti e proposte** concrete per migliorare e colmare le gravi lacune del testo del decreto.

L'attenzione del Pd si è rivolta soprattutto ai problemi legati alle risorse per il personale, alla giustizia minorile, alle misure per la magistratura onoraria, per la stabilizzazione e l'ottimizzazione dell'ufficio del processo, per la solidarietà alle vittime di mafia, usura, estorsione e crimini domestici.

Servirebbero interventi per: differenziare i circuiti penali in base alla gravità della pena, aumentare le REMS, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, per realizzarne almeno una in ogni regione; sostenere più e meglio il personale medico sanitario e psichiatrico che, ogni giorno, affronta dentro al carcere l'emergenza di salute mentale e di salute dei luoghi di detenzione; porre fine alla vergogna delle madri in carcere; dare l'accesso al diritto umano fondamentale alle relazioni e all'affettività.

Per ridurre il sovraffollamento servirebbe un grande investimento sull'esecuzione penale esterna, sul lavoro di formazione, ma anche, con degli interventi di architettura penitenziaria, che diano respiro ai luoghi di detenzione.

Le pene, come stabilito dalla **Costituzione italiana**, non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Durante la [dichiarazione di voto finale](#), **Rachele Scarpa** a detto: "Noi crediamo che la pena non sia una vendetta. **Lo Stato non si vendica** nel momento in cui punisce chi sbaglia, **non umilia**. (...) Dobbiamo ricordarci che non parliamo solo di cifre o di tecnicismi, ma **parliamo della vita delle persone**. Ogni taglio, ogni ritardo, ogni mancata azione ha delle conseguenze reali sulle vite di queste persone, non solo sui detenuti, ma anche, ad esempio, sulle vittime di violenza domestica che, ancora oggi, si vedono negare la protezione a causa dell'assenza di braccialetti elettronici e, forse, anche su questo, ascoltando le audizioni, si poteva trarre qualche spunto in più rispetto a questo decreto. **Noi vogliamo discutere di giustizia, ma non possiamo farlo seriamente** se i provvedimenti di merito, come poteva essere questo, **vengono affrontati con superficialità**, mentre si taglia nel settore e **si interviene** sul sistema giustizia **solo con** interventi a cui, purtroppo, ci siamo abituati: **aumenti delle pene e nuovi reati**".

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia” (Approvato dal Senato) [AC 2196](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alla II Commissione Giustizia.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

PROROGA DEL TERMINE PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLI GIUDIZIARI E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE (ART. 1)

L'articolo 1, comma 1, differisce al mese di **aprile 2025 le elezioni**, previste per il 2024, **dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione**. Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, riconosce la facoltà, per gli avvocati e i docenti universitari che formano il Consiglio giudiziario, di assistere e partecipare anche alle discussioni relative alle materie delle incompatibilità dei magistrati per rapporti di parentela e del conferimento degli incarichi o del passaggio di funzioni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONI DIRETTIVE DI LEGITTIMITÀ (ART. 2)

L'articolo 2 modifica gli articoli 35 e 46-terdecies del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, intervenendo sulla disciplina della legittimazione al **concorso per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità**.

Più nel dettaglio la lett. a) del comma 1 interviene sull'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006, in tema di **«Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive»**, prevedendo che il requisito dei quattro anni di servizio residui prima della data di collocamento a riposo non si applichi più per il conferimento degli incarichi riguardanti funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità (art. 10, comma 14) e funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità (art. 10, comma 15).

La lett. b) del comma 1 modifica invece l'articolo 46-terdecies, il quale impone un limite al conferimento di nuovi incarichi direttivi o semidirettivi, stabilendo che il **magistrato che ha svolto funzioni direttive o semidirettive non possa presentare domanda** per il conferimento di un nuovo incarico se non siano **trascorsi 5 anni** dal giorno in cui ha assunto le predette funzioni. Nella formulazione previgente, l'unica eccezione ammessa a tale regola era il concorso per le posizioni apicali della Corte di cassazione (primo presidente e procuratore generale).

MAGISTRATI ASSEGNAZI AI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E TERMINE DI PERMANENZA DEI MAGISTRATI GIUDICANTI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (ART. 3)

L'articolo 3, comma 1, stabilisce che, fino alla decorrenza del termine di tre anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n.149 del 2022, **ai giudici assegnati alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia non si applicano le disposizioni relative al limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio.**

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, dispone la **proroga fino al 30 giugno 2026** del termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026.

CORSI DI FORMAZIONE PER INCARICHI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI (ART. 4)

L'articolo 4, modificando la disciplina vigente, prevede l'**obbligatorietà dei corsi di formazione per i soli magistrati** che hanno già ottenuto il **conferimento oppure la conferma** di incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado e **non già quale requisito per l'accesso** ai predetti incarichi.

FUNZIONI E COMPITI DEI GIUDICI ONORARI DI PACE (ART. 5)

L'articolo 5, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, **riduce da 24 a 6 mesi il periodo di assegnazione** all'Ufficio del processo dei giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026 e provvede alla relativa copertura finanziaria.

EDILIZIA PENITENZIARIA E FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA GIUDIZIARIO (ART. 6)

L'articolo 6 apporta una serie di modifiche all'art. 4-bis del decreto legge 4 luglio 2024, n. 92, che prevede la **nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria**, estendendo, fra le altre, fino al 31 dicembre 2026 la durata dell'incarico.

Il Commissario straordinario, in raccordo con i Direttori generali delle articolazioni del Ministero della giustizia competenti per i beni e i servizi in materia di edilizia penitenziaria, anche minorile, **provvede all'attuazione del programma, attraverso:**

- interventi di **manutenzione straordinaria**, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
- la realizzazione di **nuovi istituti penitenziari** e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- la destinazione e la **valorizzazione dei beni immobili penitenziari**;
- il subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina se esso non pregiudica la celerità degli interventi medesimi.

Il Commissario straordinario **resta in carica sino al 31 dicembre 2026**, (il testo previgente prevedeva la permanenza in carica del commissario sino al 31 dicembre 2025).

PROCEDURE DI CONTROLLO MEDIANTE MEZZI ELETTRONICI (ART. 7)

L'articolo 7 interviene in materia di procedure di controllo elettronico (c.d. **braccialetto elettronico**) dell'osservanza delle misure cautelari degli arresti domiciliari (art. 275-bis, c.p.p.), dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis, c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter, c.p.p.), precisando che l'accertamento della **fattibilità tecnica** da parte della polizia giudiziaria **deve includere anche la verifica della fattibilità operativa** degli stessi.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA SU NORME DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (ART. 8)

L'articolo 8 reca una norma di **interpretazione autentica** delle disposizioni transitorie del d.lgs. 136/2024, modificative del **codice della crisi d'impresa** e dell'insolvenza.

COPERTURA ASSICURATIVA DI DETERMINATI SOGGETTI IMPEGNATI IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 9)

L'articolo 9 estende anche ai **soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità**, quale pena **sostitutiva** per i reati puniti con la pena detentiva non superiore a tre anni, **la copertura assicurativa contro gli infortuni** sul lavoro e le malattie professionali.

CLAUSOLA D'INVARIANZA FINANZIARIA (ART. 10)

L'articolo 10 reca la **clausola di invarianza finanziaria** generale riferita al complesso delle disposizioni recate dal decreto-legge, **ad eccezione di** quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9.

ENTRATA IN VIGORE (ART. 11)

L'articolo 11 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 29 novembre 2024.

Iter

Prima lettura Senato

[AS 1315](#)

Prima lettura Camera

[AC 2196](#)

[Legge n. 4 del 23 gennaio 2025](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia.

[Testo coordinato](#) del decreto-legge

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
APERRE	0 (0%)	0 (0%)	4 (100%)
AVS	0 (0%)	0 (0%)	8 (100%)
FDI	88 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PPE	26 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IVICRE	0 (0%)	0 (0%)	3 (100%)
LEGA	44 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	0 (0%)	29 (100%)
MISTO	0 (0%)	0 (0%)	6 (100%)
NM-M	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD-IDP	0 (0%)	0 (0%)	53 (100%)